

CIRCOSCRIZIONE 2 ^
Santa Rita - Mirafiori Nord
- Mirafiori Sud



CITTA' DI TORINO

DELCI2 45 / 2023

12/09/2023

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 2 ^ - Santa Rita - Mirafiori Nord -
Mirafiori Sud**

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente ROLANDI Luca, sono presenti i Coordinatori:

Giuseppe GENCO

Riccardo PRISCO

Federico RAIA

Con l'assistenza del Segretario Paolo MANFREDI

OGGETTO: C.2 - ARTT. 28 E 42, C. 2, REG. DEC. - PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA DEL SECONDO SEMESTRE (LUGLIO - DICEMBRE) ANNO 2023. APPROVAZIONE VARIAZIONI E APPROVAZIONE PROGETTO "NON SOLO MODA 2" DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti CORSO ORBASSANO S. RITA SUD.

Il Presidente Luca ROLANDI di concerto con il Coordinatore della III Commissione Riccardo PRISCO riferisce:

la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 n. mecc. 2013 05843/016 esecutiva dal 10 febbraio 2014 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 mecc. 2018 03729/002 esecutiva dal 15 ottobre 2018 ha approvato e successivamente modificato il Regolamento Comunale delle Feste di Via n. 366, costituente il riferimento normativo al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e all'approvazione di tali manifestazioni sul territorio cittadino circoscrizionale, con cui la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via iscritte in apposito Albo, tenuto dalla Circoscrizione, che intendono organizzare le manifestazioni su suolo pubblico denominate "Feste di Via". Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021 il Regolamento

sopracitato è stato oggetto di alcune modifiche per rendere le Feste di Via uno strumento più flessibile e adattabile alle esigenze dei territori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del novellato Regolamento delle Feste di Via n. 366, per "Feste di Via" s'intende "l'attività di promozione commerciale con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano".

Per consentire la ripresa delle attività economiche nel modo più semplice e repentino possibile il Consiglio Comunale, preso atto delle palesi criticità conseguenti all'emergenza sanitaria nazionale, che hanno prodotto danni di eccezionale gravità alle attività economiche e soprattutto al commercio "di vicinato", ha manifestato la volontà di rendere le Feste di Via uno strumento ancora più flessibile e adattabile alle esigenze dei territori attraverso alcune fondamentali modifiche al Regolamento delle Feste di Via n. 366, approvate con deliberazione del 12 luglio 2021 n. 597 esecutiva dal 25 luglio 2021, che costituisce il riferimento normativo per tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e allo svolgimento di tali manifestazioni.

Con la Deliberazione DELCI2 n. 23/2023 del 31/05/2023, il Consiglio di Circoscrizione ha approvato i criteri per la programmazione e la proposta di calendarizzazione delle Feste di Via per il secondo semestre dell'anno 2023 (luglio/dicembre), quale atto di indirizzo, in ottemperanza al Regolamento n. 366 come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale DEL 597/2021 del 12 luglio 2021, tenendo conto delle manifestazioni di interesse presentate alla Circoscrizione dalle Associazioni di Via interessate allo svolgimento delle feste di via e con la quale si rimandava a successiva deliberazione, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento 366, l'approvazione dei progetti contenenti tra gli altri i programmi delle attività sociali, culturali e di intrattenimento.

In osservanza del comma 2 dell'articolo 5 novellato del Regolamento sopra citato, che stabilisce che le Circoscrizioni devono comunicare al competente Assessorato entro il 10 dicembre la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 giugno la programmazione del secondo semestre dell'anno, la Circoscrizione ha comunicato, nei termini, la programmazione relativa al secondo semestre dell'anno 2023 (luglio/dicembre) all'Assessorato al Commercio e ai Mercati per la presa d'atto.

Con Delibera n. 433 del 18 luglio 2023 la Giunta Comunale ha preso atto della programmazione delle manifestazioni calendarizzate in ambito circoscrizionale inserendo nella stessa anche la calendarizzazione comunicata dalla Circoscrizione due.

Relativamente a tale programmazione e tenuto conto delle linee di indirizzo in merito alle Feste di Via, risultanti dal Regolamento delle Feste di Via n. 366 così come modificato dal Consiglio Comunale con la Delibera sopra citata, ogni Associazione di Via interessata ha avuto diritto alla scelta/prelazione su due feste di via all'anno previo accordo con le altre Associazioni di via, con la possibilità di incrementare le due feste con una festa di via in orario serale, dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi nell'anno, denominata "Notte Bianca", salvo quanto previsto nell'art. 9 – Centri commerciali naturali (art. 5 comma 1 Reg. n. 366).

Rispetto alla programmazione definita in un primo tempo e prevista nei citati atti risulta necessario, ai sensi dell'Art. 5, comma 6 assumere con il presente atto che sono intervenute le seguenti variazioni:

- l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti NAVETTA** con nota ns. prot. 2681 del 06/07/2023 ha comunicato l'impossibilità ad organizzare la Festa prevista in data 17 settembre 2023;
- l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti SEBASTOPOLI-GORIZIA** con nota ns. prot. 2818 del 13/07/2023 ha comunicato l'impossibilità ad organizzare la Festa prevista in data 12 novembre;
- l'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti GRUPPO URBAN** con nota ns. prot. 2804 del 12/07/2022 ha comunicato l'intenzione di spostare la programmazione della Festa prevista nella data 24 settembre 2023 alla data del 12 novembre 2023, con relativa modifica del titolo e del tema, a causa della concomitanza con una partita di Campionato del Torino Calcio prevista allo Stadio

Olimpico in data 24 settembre 2023, tale proposta non può essere accolta a causa della concomitanza con la manifestazione internazionale tennistica Nitto ATP Finals che si terrà dal 12 al 19 novembre 2023 presso il Pala Alpitour sito in Corso Sebastopoli 123.

Alla luce delle motivazioni su esposte e in ottemperanza del percorso normativo, si rende ora necessario, approvare la prima proposta progettuale in ordine temporale di svolgimento, di cui alla calendarizzazione del secondo semestre dell'anno 2023, che ha avuto, ai sensi degli artt. 3-6 del Regolamento n. 366, una valutazione positiva:

Istanza prot. 2830 del 14/07/2023 (All. 1), dell' **ASSOCIAZIONE COMMERCianti CORSO ORBASSANO SANTA RITA SUD**, C.F. 9785360015, con sede legale a Torino in via Paolo Gaidano 109/21, rappresentata dal Presidente Lozzi Giovanni che ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 15 ottobre 2023 denominata "NON SOLO MODA 2", che interesserà l'area: corso Orbassano nel tratto tra corso Sebastopoli e piazza Pitagora, escluse. Con il presente provvedimento si intende approvare tale proposta progettuale che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 15 esercizi di commercio in sede fissa, 85 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani e produttori agricoli, 13 operatori non Professionali muniti di regolare tesserino previsto dalla Regione Piemonte, oltre a 5 fondazioni, associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro. La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 2107 di cui mq. 1107 commerciali e di mq. 1000 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:00 alle ore 23:00. La proposta progettuale prevede, in particolare, da parte dei negozianti l'allestimento delle vetrine che verranno votate dai clienti e diversi momenti di aggregazione a animazione sul tema moda e non solo (fra cui giostre e gonfiabili); verranno invitati a partecipare venditori di prodotti tipici e di artigianato.

L'Associazione di via nell'organizzazione, nello svolgimento della festa di via e in tutti gli adempimenti anche successivi, deve osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con le ultime modifiche approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2021 DEL 597/2021 e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito.

L'Associazione di via deve osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche n. 395 approvato con DEL C.C. n. 97/2021 del 15 febbraio 2021.

L'Associazione di via è tenuta a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nelle proposte progettuali.

La manifestazione di cui alla proposta progettuale presentata, dovrà rispettare le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/7/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla Locale Prefettura e s.m.i..

In fase di esame dell'istanza pervenuta dall'Associazione di via interessata è stato valutato che, così come stabilito dal Regolamento n. 366 all'art. 6 comma 3 lettera a), il soggetto promotore ha raccolto l'adesione e il relativo impegno all'apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione e che sono state coinvolte all'interno delle manifestazioni cittadini e Associazioni locali (art. 6 comma 3 lettera b).

In fase di perfezionamento il Presidente dell'Associazione di via dovrà garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori

commerciali su sede fissa per i quali hanno acquisito espresso impegno all'apertura. Su richiesta della circoscrizione il promotore deve fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 del Regolamento Feste di Via n. 366).

L'Associazione di via dovrà presentare, prima della data della festa, quietanza di pagamento avvenuto a seguito di Ordinanza utile al rilascio di concessione di suolo pubblico (art. 10 comma 6 Reg. 366) e trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10 comma 4 Reg. 366).

Per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il gratuito Patrocinio.

La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 2.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento n. 366, la suddetta Associazione promotrice dell'evento dovrà presentare alla Circoscrizione il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese oltre all'indicazione della destinazione dell'utile di gestione.

L'Associazione Commercianti Corso Orbassano S. Rita Sud, come specificato nell'istanza, ha presentato formale e motivata richiesta di autorizzare, in deroga ed ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale n. 366, la presenza di un numero leggermente superiore agli 80 banchi, con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale comprensivi di commercianti in sede fissa, operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale, artigiani, produttori agricoli; la Circoscrizione 2, trovando la motivazione meritevole, intende accogliere la richiesta.

La priorità di partecipazione sarà assegnata, ai sensi dell'art. 7, c. 4, Regolamento n. 366, con il seguente ordine:

- titolari di posteggio fisso sul mercato più vicino all'area della Festa di Via;
- maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica;
- maggiore anzianità di dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 Reg. n. 366 il Presidente dell'Associazione di via dovrà essere l'unico referente nei confronti della Circoscrizione, del Comune di Torino e degli operatori partecipanti e pertanto può essere affidata a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5, i rapporti economici tra l'associazione promotrice e gli operatori che operano nella festa di via non sono delegabili a terzi.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366.

Qualora per motivi eccezionali e motivati la Festa sopramenzionata non potesse svolgersi nella data indicata l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigenti. L'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Reg. n. 366).

Si da atto altresì che qualora subentrassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni.

Il Presidente dell'Associazione è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento

dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città (art. 14 comma 1, del Reg. n. 366).

In fase di istruttoria si è verificato che l'Associazione di via sopra indicata non presenta pendenze amministrative nè situazioni di morosità verso il Comune di Torino e che è regolarmente iscritta al Registro del Comune di Torino.

La Circoscrizione e il soggetto promotore si attiverà per coinvolgere le diverse Associazioni operanti sul territorio circoscrizionale invitandole a partecipare, con propri stands o animazioni, alle feste di via in discorso.

Nell'ambito della partecipazione di operatori commerciali, della realizzazione di eventi di animazione e/o interventi associativi inseriti nella programmazione delle Feste di Via in discorso si ribadisce il divieto di uso, esposizione e vendita di animali da affezione e, in ogni caso, l'obbligo del rispetto del "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" - n.320.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Il presente atto non costituisce, di per se stesso, titolo autorizzatorio allo svolgimento delle citate Feste di Via.

Il progetto è stato presentato nella III Commissione di Lavoro permanente nella seduta del 17 luglio 2023.

La presente proposta di deliberazione è stata presentata e discussa, per la verifica di conformità agli indirizzi consiliari ai sensi dell' articolo 28 comma 4 bis comma 4 bis del Regolamento n.373, nella III Commissione di Lavoro Permanente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di esprimere una valutazione positiva in ordine all'attività descritta nella parte narrativa del presente provvedimento che viene qui integralmente richiamata;
2. di approvare, ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Regolamento delle Feste di Via n. 366, le seguenti variazioni intervenute rispetto alla programmazione definita in un primo tempo e prevista con la Deliberazione DELCI2 n. 23/2023 del 31/05/2023, ratificata dalla D.G.C. n. 433 del 18 luglio 2023:- su istanza dell'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti NAVETTA** l'annullamento della Festa prevista in data 17 settembre 2023;
- su istanza dell'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti SEBASTOPOLI-GORIZIA** l'annullamento della Festa prevista in data 12 novembre 2023;
- su istanza dell'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti GRUPPO URBAN** l'impossibilità di programmare la Festa il 24 settembre 2023, a causa della concomitanza con una partita di Campionato del Torino Calcio prevista allo Stadio Olimpico, e il 12 novembre 2023 a causa dello svolgersi, nei giorni compresi tra il 12 e il 19 novembre 2023, della manifestazione tennistica internazionale Nitto ATP Finals presso il Pala Alpitour sito in corso Sebastopoli 123;
3. di comunicare tali variazioni all'Assessorato competente come prescritto;
4. di approvare ai sensi degli artt. 3-6 del Regolamento delle feste di via n. 366, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014; modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), I.E. - esecutiva dal 15 ottobre 2018, e 12 luglio 2021 (DEL 597/2021), I.E. - esecutiva dal 25 luglio 2021, la proposta progettuale in ordine di svolgimento temporale per il secondo semestre 2023, che ha avuto una valutazione positiva: istanza prot. 2830 del 14/07/2023 (All. 1), dall'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti CORSO ORBASSANO SANTA RITA SUD**, C.F. 9785360015, con sede legale a Torino in via Paolo Gaidano 109/21, rappresentata dal Presidente Lozzi Giovanni che ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno 15 ottobre 2023 denominata "NON SOLO MODA 2", che interesserà l'area corso Orbassano nel tratto tra corso Sebastopoli e piazza Pitagora, escluse;
5. di autorizzare, in deroga ed ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale n. 366, la presenza di un numero leggermente superiore agli 80 banchi, con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale comprensivi di commercianti in sede fissa, operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale, artigiani, produttori agricoli, così come specificato nell'istanza presentata dall'Associazione Commercianti Corso Orbassano S. Rita Sud per la Festa di Via prevista per il giorno 15 ottobre 2023;
6. di dare atto che l'Associazione di via quale promotrice della Feste di Via, si impegna a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall'art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale n. 366;
7. di approvare la partecipazione di OPI, operatori del proprio ingegno che non concorrono al

- raggiungimento del numero degli 80 banchi di operatori su area pubblica indicati al punto precedente;
8. di prendere atto che almeno il 50% degli esercizi in sede fissa, presenti nelle aree interessate alla manifestazione, hanno aderito all'iniziativa e hanno sottoscritto il formale impegno all'apertura dei propri esercizi commerciali i giorni delle feste di via;
 9. di dare atto che in fase di perfezionamento il Presidente dell'Associazione di via dovrà garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali ha acquisito espresso impegno all'apertura; su richiesta della circoscrizione il promotore deve fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 del Regolamento Feste di Via n. 366);
 10. di dare atto che l'Associazione di via nell'organizzazione, nello svolgimento della festa di via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovrà osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con le ultime modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2021 DEL 597/2021 e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito;
 11. di dare atto che l'Associazione di via deve osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche n. 395 approvato con DEL C.C. n. . 97/2021 del 15 febbraio 2021;
 12. di dare atto che qualora per motivi eccezionali e motivati la festa sopra menzionata non potesse svolgersi nella data indicata l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigenti; l'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'Ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Reg. n. 366);
 13. di dare atto che la manifestazione dovrà rispettare le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/7/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla Locale Prefettura e s.m.i;
 14. di dare atto che il Presidente dell'Associazione di via è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento delle attività per cui l'area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale (art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366);
 15. di dare atto che l'Associazione quale promotore della festa di via, è consapevole di mallevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente tutti gli aspetti organizzativi, di svolgimento e anche successivi relativamente alla festa di via;
 16. di dare atto che l'Associazione deve garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegnano nell'organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi conformemente al rispetto del Regolamento delle feste di via n. 366;
 17. che l'Associazione si impegna a trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della

manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10 comma 4 Reg. 366);

18. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alla festa programmata, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
19. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della Concessione di Occupazione del Suolo pubblico che sarà subordinata all'emanazione di apposita Ordinanza Viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità;
20. di stabilire che l'Associazione, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico - sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
21. l'Associazione dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 2, del Regolamento n. 366) e far sì che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'Associazione dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, fermo restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita; l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366); l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente al disegno planimetrico allegato alla presente deliberazione; l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n.38/2006); gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume; l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso,

in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'art. 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli artt. 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'art. 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940;

22. di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366;
23. di dare atto che per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio della Circoscrizione 2;
24. di dare atto che l'Associazione di via si impegna a concordare preventivamente con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità e di utilizzo del logo circoscrizionale e che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico della stessa;
25. di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili anche in relazione a emergenze sanitarie la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;
26. di stabilire l'obbligo che l'Associazione di via garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nelle proposte progettuali;
27. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 2);
28. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti;
29. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
30. di dare atto che l'Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 del DL 78/2010 come convertito dalla L. 122/2010 in relazione agli emolumenti agli organi collegiali;
31. di dare atto che la Circoscrizione e il soggetto promotore si attiveranno per coinvolgere le diverse Associazioni operanti sul territorio circoscrizionale invitandole a partecipare, con propri stands o animazioni, alle feste di via in discorso;
32. di ribadire, nell'ambito della partecipazione di operatori commerciali, della realizzazione di eventi di animazione e/o interventi associativi inseriti nella programmazione delle Feste di Via in discorso il divieto di uso, esposizione e vendita di animali da affezione e, in ogni caso, l'obbligo del rispetto del "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" - n.320;
33. di dichiarare, attesa l'urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Stefania Cecilia Tozzini

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Luca Rolandi

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Paolo Manfredi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI2-45-2023-All_1-ALL.2_VIE.pdf



DELCI2-45-2023-All_2-

2. ALL_1_PROT_2830_istanza_progetto_fdv_Non_solo_moda_2_Ass_c.so_Orbassano_S._Rita_Sud_osc
urato.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento